



CITTÀ DI PIOSSASCO
PROVINCIA DI TORINO

ORIGINALE
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **45**
DEL 16.11.2012

OGGETTO: Modifica di articoli del regolamento edilizio comunale.

L'anno duemiladodici, addì *sedici* del mese di *novembre* alle ore **18,30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è riunito in sessione *straordinaria* ed in seduta *pubblica* di *prima* convocazione il Consiglio Comunale composto da:

AVOLA FARACI Roberta Maria – Sindaco:

e dai consiglieri comunali:

BUZZELLI Paolo
FERRERO Roberta
CAMMARATA Salvatore
PELLEGRINO Roberto
SANNA Gavino
STOPPA Angelo
ROSSETTO Marina
PONTIGLIONE Giovanna
IERINO' Donato
TADDEO Angelo

ASTEGLIANO Luciano
OBERTO Riccardo
IEVOLELLA Anna Rita
GIRLANDA Pier Vittorio
POLASTRI Stefano
MARTINATTO Vittorio
ANDRUETTO Adriano
OBERT Valter
BENEDETTO Giuseppe
BONOMO Michele

Dei suddetti Consiglieri sono assenti: BUZZELLI – FERRERO – CAMMARATA- OBERTO – IEVOLELLA – GIRLANDA – POLASTRI – MARTINATTO – BENEDETTO.

Assente giustificato: TADDEO.

Assume la presidenza il Sig. **Adriano Andruetto** in qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Assiste alla seduta il Segretario Generale **Corrado Parola**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Mola, Palazzolo, Ruffa, Soria, Giovannozzi.

Deliberazione Consiglio Comunale del 16.11.2012 n. 45
Oggetto: Modifica di articoli del Regolamento Edilizio Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola all'Assessore all'Urbanistica il quale

Riferisce

- che la Legge Regionale 8/7/1999 n° 19 prevede che ogni comune debba essere dotato di regolamento edilizio;
- che la stessa legge persegue la finalità di semplificare le procedure edilizie anche attraverso l'uniformità dei regolamenti edilizi comunale;
- che a tal fine, con D.C.R. n° 548-9691 del 29/7/1999 è stato approvato un Regolamento Edilizio tipo regionale;
- che con deliberazione n° 53 del 5/7/2002, divenuta esecutiva in data 29/7/2002, è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale;
- che il medesimo è divenuto efficace ed operante in data 14/8/2004 con la pubblicazione della summenzionata deliberazione consiliare n° 53/2002 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- che successivamente il Regolamento Edilizio Comunale è stato modificato con D.C.C. n° 17 del 6/4/2004, con D.C.C. n° 45 del 16/9/2004, con D.C.C. n° 39 del 29/9/2005, con D.C.C. n° 28 del 19/6/2006, con D.C.C. n° 28 del 16/4/2009, con D.C.C. n° 66 del 26/11/2009 e con D.C.C. n° 36 del 28/5/2010;

Rileva

- che in seguito all'istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio occorre precisare meglio le attribuzioni della Commissione Edilizia Comunale;
- che si rende necessario integrare la norma che disciplina i fili di fabbricazione;
- che si rende necessario inserire un articolo che definisca e disciplini i bassi fabbricati;
- che si ritiene necessario formalizzare l'esenzione per le autorimesse e relativi spazi di manovra dall'obbligo di essere separata dal terrapieno mediante intercapedine, esenzione peraltro già normalmente concessa con parere favorevole della Commissione Edilizia;
- che si ritiene necessario precisare diversamente le norme riguardanti i muri di sostegno contro terra;
- che si ritiene necessario infine riordinare la numerazione degli articoli, eliminando i *bis* ;

Illustra

- il testo modificato dell'art. 3, comma 1, secondo capoverso, nel quale le parti soppresse sono evidenziate in corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, che risulta quindi essere il seguente:

«Il parere della Commissione Edilizia non è obbligatorio, e quindi può non essere richiesto nei seguenti casi, **fatto salvo quanto precisato al successivo articolo 4, comma 1:**

- a) interventi riconducibili all'art 22[, *commi 1 e 2,*] del D.P.R. n° 380/2001 e successive modifiche e integrazioni;

b) **interventi soggetti al giudizio della Soprintendenza ai beni artistici, architettonici, paesaggistici e ambientali o della Commissione locale per il paesaggio;»**

- il testo modificato dell'art. 4, comma 1, nel quale le parti soppresse sono evidenziate in corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, che risulta quindi essere il seguente:

«La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; la convocazione, corredata dell'ordine del giorno delle pratiche da esaminare ed estesa per conoscenza al Sindaco o all'Assessore dallo stesso designato, deve essere fatta per iscritto almeno tre giorni non lavorativi prima della data fissata per la riunione; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui non sia possibile acquisire il parere della Commissione per mancanza del numero legale, e il rinvio ad una seduta successiva comporti l'inosservanza dei termini di legge, il procedimento potrà essere definito senza l'acquisizione del medesimo parere.»

- il testo modificato dell'art. 17, comma 2, nel quale le parti soppresse sono evidenziate in corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, che risulta quindi essere il seguente:

«Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dalla linea perimetrale di massimo inviluppo di tutti gli elementi della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m rispetto alla stessa; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori. Nel caso di porticati e tettoie aperte il filo di fabbricazione è costituito dal piano ideale, che unisce la faccia esterna dei pilastri o di altri elementi strutturali di sostegno.

Non costituiscono filo di fabbricazione e non vengono considerati ai fini del computo delle distanze i fabbricati seminterrati che fuoriescono dal suolo sistemato per non più di m. 1,20 misurati al punto più alto dell'estradosso della copertura.

Sono altresì esclusi, per la valutazione del filo di fabbricazione degli edifici di nuova costruzione, gli extraspessori di materiale isolante e relativo rivestimento superficiale, dovuti al miglioramento del livello di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica delle facciate, come disciplinato dall'articolo 8 della L.R. 13/2007 e tali da ottenere un risparmio energetico almeno pari a quello previsto dal DLgs 115/08, fermi restando i limiti minimi dettati dalla legislazione statale e dal Codice Civile.

Le disposizioni di cui al 2° paragrafo del presente comma si applicano anche agli edifici esistenti, sottoposti a manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo, come disciplinato dall'articolo 8 della L.R. 13/2007 e tali da ottenere una riduzione del valore di trasmittanza almeno pari a quello previsto dal DLgs 115/08, fermi restando i limiti minimi dettati dalla legislazione statale e dal Codice Civile.»

- il testo del nuovo art. 39, comma 2, che risulta quindi il seguente:

Art. 39 – Bassi fabbricati

1. Sono bassi fabbricati quelli destinati ad usi accessori all'attività principale (box auto, deposito), con altezza non superiore a m. 2,50.

2. Gli stessi non possono essere dotati di impianti, con la sola eccezione dell'illuminazione artificiale.

3. Nei casi in cui il P.R.G.C. ne consenta l'edificazione sul confine di proprietà, ciò dovrà avvenire esclusivamente con pareti privi di luci e/o vedute, senza sporgenze di nessun genere oltre detto confine e i bassi fabbricati dovranno avere copertura piana o ad una sola falda con pendenza orientata verso l'interno del lotto.

- il testo modificato dell'art. 43, comma 1, primo capoverso, nel quale le parti soppresse sono evidenziate in corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, che risulta quindi essere il seguente:

«Tutti i locali interrati e seminterrati, **fatta eccezione per le autorimesse e relativi spazi di manovra**, devono essere separati da terrapieni mediante intercapedine.»

- il testo modificato dell'art. 45, comma 1, nel quale le parti soppresse sono evidenziate in corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto, che risulta quindi essere il seguente:

«I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 1,50 metri.

Nel caso in cui la suddetta altezza non sia sufficiente, il muro dovrà essere realizzato a gradoni sistemati a verde. Detti gradoni non potranno a loro volta superare l'altezza di m. 1,50 e dovranno avere l'uno dall'altro una distanza pari almeno al doppio dell'altezza massima effettiva. La superficie del terrapieno fra due gradoni consecutivi dovrà essere sistemata con una pendenza massima del [50] **25%**.

In tal caso, i nuovi edifici dovranno rispettare una distanza minima dal primo gradone pari al doppio dell'altezza dal medesimo.»

Propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

- 1) di approvare le modifiche del vigente Regolamento Edilizio Comunale, così come indicate in narrativa, dove le parti soppresse sono evidenziate in corsivo fra parentesi quadre, mentre le parti aggiunte sono evidenziate in grassetto;
- 2) di rinumerare gli articoli del Regolamento secondo un ordine consecutivo, con l'eliminazione dei *bis*;
- 3) di dichiarare che le suddette modifiche sono conformi al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29/7/1999 n° 548-9691 e da ultimo modificato con D.C.R. n° 267-31038 del 8/7/2009;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata L.R. n° 19/99;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della citata L.R. n° 19/99, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la parte motiva e la relazione di proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

Vista la proposta di modifica del Regolamento Edilizio Comunale;

Dato atto che l'Assessore all'Urbanistica con emendamento a propria firma del 30.10.2012 (Prot. n. 19197/12) propone di inserire all'art. 39 del regolamento edilizio al comma 3, prima delle parole "bassi fabbricati" la parola "nuovi";

Uditi i pareri, interventi e dichiarazioni dei consiglieri come verbalizzati nell'allegato alla presente deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico;

Richiesto da parte del Sindaco l'appello al fine di accertare il numero dei consiglieri presenti nei banchi del Consiglio;

Effettuato da parte del Presidente l'appello e accertato che sono presenti n. 11 consiglieri e cioè: Avola Faraci, Pellegrino, Sanna, Stoppa, Rossetto, Pontiglione, Ierinò, Astegiano, Andretto, Obert e Bonomo;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, inserito nella presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto l'atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione d'entrata;

Messo in votazione preliminarmente l'emendamento sopra specificato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano, con n. 11 consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

- Di approvare l'emendamento a firma dell'Assessore all'Urbanistica in narrativa specificato.

Messa infine in votazione la proposta di deliberazione comprensiva dell'emendamento testè approvato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano con n. 11 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione dell'Assessore all'Urbanistica, comprensivo dell'emendamento testè approvato in ogni sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Qm


EMENDAMENTO N° AL REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 39:

Al comma 3, prima delle parole «bassi fabbricati» viene inserita la parola «nuovi».

Gianluca Garelli
JGL

Citta' di Piossasco



Prot. N. 0019197/12 del 30/10/2012
Entrata
LICENZE E PERMISSE - FINANZIAMENTO - GESTIONE CONTROLLO CONS

Allegato alla Delib. ~~CC~~ ~~65~~
del 16.11.2018 111

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola

Handwritten signature of Corrado Parola



PH



COMUNE DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

Deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 16.11.2012
OGGETTO: Modifica di articoli del regolamento edilizio comunale.

Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1):

favore *favorevole*

Il responsabile del servizio

[Signature]

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1):

[Large diagonal signature]

Il responsabile di ragioneria


Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4)

[Large diagonal signature]

Il responsabile del servizio finanziario


Dal che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ADRIANO ANDRUETTO





IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 30 NOV. 2012

Piosasco, li 29 NOV. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA



~~Dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – T.U.E.L.–
D.Lgs 267/2000~~

~~IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA~~

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Piosasco, li _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piosasco, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

PUBBLICATA SUL B.U.R. N. 50
DEL 13.12.2012



IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola

